



COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. **53** del **15-09-2023**

Oggetto: **Adeguamento oneri di urbanizzazione ex L.R. 12/2005 e D.P.R. 380/2001.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **settembre** alle ore **19:20** MEDIGLIA nella sede del comune è stato convocato il Consiglio Comunale in **Ordinaria** convocazione. Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
Fabiano Giovanni Carmine	Sindaco	Presente
Bonfanti Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Baeli Elisa Roberta	Consigliere	Presente
Boerchi Francesco	Consigliere	Presente
Vettese Simona	Consigliere	Presente
Simone Rosa	Consigliere	Presente
Tagliavia Genny	Consigliere	Presente
Gullo Antonina	Consigliere	Assente
Vaccaro Francesco	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Ardoli Diego	Consigliere	Presente
Vanazzi Irene	Consigliere	Presente
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange	Consigliere	Assente
Denti Giacomo	Consigliere	Presente
Bovio Vincenzo	Consigliere	Assente
Tierno Michelina	Consigliere	Presente
Gozzini Daniela	Consigliere	Presente

Presenti: 14

Assenti: 3

Assume la presidenza il **Presidente Simona Vettese**
Assiste il **Segretario Comunale: Enrico Antonio Cameriere**
È Presente l'Assessore Esterno **Ferdinando Biraghi**

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Adeguamento oneri di urbanizzazione ex L.R. 12/2005 e D.P.R. 380/2001.

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

Relaziona il Sindaco Signor Giovanni Carmine Fabiano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco Giovanni Carmine Fabiano;

Richiamato l'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che stabilisce le modalità di individuazione e aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Richiamati, altresì, gli articoli 16 e 19 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che stabilisce le modalità di individuazione e corresponsione del contributo di costruzione;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 27/11/2003 con la quale sono stati approvati gli importi di cui sopra e le modalità di versamento in forma rateizzata;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2008 con la quale sono stati adeguati ex L.R. 12/05 e D.P.R. 380/01 gli importi di cui sopra e le modalità di versamento in forma rateizzata;
- la delibera di Giunta comunale n. 80 del 11/06/2009 con la quale sono state approvate nuove modalità di versamento del contributo di costruzione, in sostituzione di quanto stabilito nella delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 6 febbraio 2008;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 24/02/2015 ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 43 L.R. 12/05 E EX ART. 36 D.P.R. 380/01", e la delibera di Giunta comunale n. 21 del 03.03.2015 ad oggetto: "Determinazione nuove modalità di versamento del contributo di costruzione ex art. 43 l.r. 12/05 e ex art. 36 d.p.r. 380/01" che modificano e sostituiscono le modalità di versamento approvate con deliberazione di Giunta comunale n° 80 del 11/06/2009;

Dato atto che in data 29.06.2023 con deliberazione di C.C. n. 38 è stata approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato altresì atto che con la predetta Variante generale al PGT è stata introdotta la destinazione "logistica", che consiste, secondo la definizione internazionalmente accreditata ad opera *Council of Logistics Management*, nel "*Il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti.*";

Sottolineato che detta definizione ha trovato conferma nell'art. 51, comma 1, della L.R. 12/2005 così come modificato da ultimo dalla L.R. 20/2020, che ha inteso esplicitare i contenuti dell'attività di "*logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio, incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq.*";

Considerato che si tratta di attività produttiva di servizi da ricondurre al novero delle destinazioni produttive ai sensi dell'art. 23ter, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, ma che tale destinazione non esclude che vi sia una specifica classificazione, che la caratterizzi in funzione della sua specificità;

Considerato che il quadro delle vigenti norme legislative statali e regionali non reca indicazioni puntuali in merito alle destinazioni d'uso che possono essere individuate dagli strumenti urbanistici e che, in particolare:

- a. l'articolo 16, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001, si limita a disporre che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni, in relazione - tra l'altro - "*alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti*" (così la lettera c);
- b. il successivo articolo 19 disciplina il "*Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza*", facendo riferimento, al comma 1, alle "*costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi*" e, al comma 2, alle "*costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi*";

Riscontrato che si tratta di categorie molto ampie, rispetto alle quali è espressamente previsto il potere del Comune di distinguere specifiche sub-funzioni in relazione ai diversi tipi di attività (v., in particolare, per quanto qui rileva, la previsione dell'ultimo periodo del comma 1, art.19, ove, con riferimento alle destinazioni industriali o artigianali, si prevede espressamente che "*La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale*", e ciò non solo "*in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16*", ma anche "*in relazione ai tipi di attività produttiva*");

Accertato che anche nella disciplina regionale non risultano rinvenibili disposizioni volte a determinare esattamente le categorie e sub-categorie funzionali rilevanti ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso e dei correlativi oneri di urbanizzazione; perciò nella giurisprudenza amministrativa è stato affermato che. "*Alla luce del quadro normativo come sopra ricostruito, deve quindi concludersi nel senso della legittimità, in astratto, dell'individuazione di una sub-funzione nell'ambito della destinazione produttiva, poiché - come detto - le norme applicabili nel caso di specie non solo non escludono la possibilità per il Comune di disciplinare le destinazioni d'uso, ma prevedono anzi espressamente il potere dell'Ente di distinguere i diversi tipi di attività industriale o artigianale ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione (v. ancora l'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del d.P.R. n. 380 del 2001)*" (Tar Lombardia, Mi, 3 luglio 2015, n. 1536);

Riconosciuto che, in ordine all'individuazione in concreto della "logistica", quale sub-funzione rispetto alla destinazione produttiva, la scelta comunale è del tutto legittima, perché le norme applicabili non solo non escludono la possibilità per il Comune di disciplinare le destinazioni d'uso, ma prevedono anzi espressamente il potere dell'Ente di distinguere i diversi tipi di attività industriale o artigianale, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione (v. ancora l'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del d.p.r. n. 380 del 2001);

Riconosciuta la legittimità di individuare una sub – categoria della destinazione produttiva, altrettanto deve dirsi sulla scelta di individuare una distinta determinazione del contributo di costruzione in ragione del maggior carico urbanistico indotto dall'insediamento dell'attività logistica;

Preso atto che gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza evidenziano concordemente la circostanza che funzioni riconducibili alla nozione di logistica, come sopra definita, sono astrattamente idonee a determinare un maggior carico urbanistico rispetto alla funzione industriale o produttiva, in quanto presentano di per sé una potenziale maggiore incidenza sul carico urbanistico rispetto alle attività industriali, poiché partecipano di caratteristiche proprie delle attività commerciali, tanto da risultare assimilabili a queste ultime (si vedano: Cons. St.; V., 6411 del 27 dicembre 2001, n. 6411; Tar Lombardia, Brescia, I, 17 giugno 2015, n. 855; Tar Lombardia, Mi, II, 3 luglio 2015, n. 1536; Tar Veneto, II, 18 dicembre 2014, n. 1537).

Ritenuto di condividere il richiamato orientamento giurisprudenziale;

Dato pertanto atto che è necessario integrare la tabella tariffaria per la determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione della logistica, applicando ad essa gli importi tariffari previsti per la media, fino a 2.500 mq. di slp, e grande distribuzione commerciale oltre 2500 mq. di slp;

Vista l'allegata tabella, curata dal settore comunale competente, relativamente alla proposta di integrazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2008, relativamente alla destinazione logistica;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta formalizzata dal Settore comunale competente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 14;
- Consiglieri votanti: N. 11;

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 3 (Sigg. Michelina Tierno, Giacomo Denti e Daniela Gozzini);

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare gli importi unitari degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44 della Legge regionale 12/05 e agli articoli 16 e 19 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, descritti nella "Tabella – Oneri di Urbanizzazione", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono quelli approvati con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2008;
3. Di confermare le modalità di versamento del Contributo di costruzione di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 21 del 03.03.2015;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 14;
- Consiglieri votanti: N. 11;

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 3 (Sigg. Michelina Tierno, Giacomo Denti e Daniela Gozzini);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 02-08-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Marziali Veronica

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 02-08-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

Comune di Mediglia

Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 15-09-2023

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to Simona Vettese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19-09-2023 al 04-10-2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 29-09-2023 a norma dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere